

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà**  
**Titolo VI - Delle servitù prediali**

### **Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua**

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.